Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 198

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 26 agosto 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1937-XV, n. 1413.

Trattamento doganale da applicare alle merci di origine e provenienza dalla Libia alla loro importazione nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, convertito nella legge 198 del 25 gennaio 1934, che ha approvato la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine delle Colonie italiane;

Considerato che con altro provvedimento si stabiliscono il trattamento e le norme per l'importazione nel Regno delle merci di origine e di provenienza dall'Africa Orientale Italiana;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare una tariffa speciale dei dazi doganali da applicare unicamente alla importazione nel Regno delle merci di origine e provenienza dalla Libia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'Africa Italiana, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa tariffa dei dazi doganali, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia.

Art. 2.

Per le merci soggette a contingente, comprese nell'allegata tabella e già previste dal R. decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, l'importazione nel Regno sarà, fino al 31 dicembre 1937-XVI, ammessa nei limiti dei contingenti non usufruiti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

Per godere dello speciale trattamento doganale previsto nell'allegata tabella, le merci debbono essere accompagnate dal certificato di origine da rilasciarsi dalle autorità coloniali delegate dal Governatore generale.

Per le merci ammesse a trattamento di favore entro i limiti di determinati quantitativi annui, i certificati di origine devono altresì dichiarare che la quantità di merce per la quale ciascun certificato è rilasciato è compresa nel contingente assegnato alla dogana d'imbarco, secondo la ripartizione fatta dal Governatore generale in base ai quantitativi annui complessivi fissati per ciascuna merce.

Art. 4.

Alle merci non considerate nell'allegata tabella, a datare dall'entrata in vigore del presente decreto-legge sarà consentito, senza limiti di contingenti e su presentazione del certificato d'origine, il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 388, foglio 110. — MANCINI.

Tariffa speciale dei dazi doganali
da applicare nel Regno alle merci di origine dalla Libia.

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattam. di favore
9	Bestiame ovino	capi	esente	5.000
10	Bestiame caprino	»	»	1.000
23-a	Minestre preparate in recipienti o involucri del peso (compreso il recipiente o l'involucro) fino ad un chilogrammo	Q.li	»	1.000
24	Uova di pollame	»	»	2.000
33	Pesci freschi anche congelati . . .	»	»	illimitato
34	Pesci preparati:			
a)	secchi, salati o affumicati:			
	7. altri			
b)	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:			
	1. in scatola del peso fino a mezzo kg. (compreso il recipiente):	»	»	Tonno 13.000
	alfa) tonno			
	beta) sardine e acciughe . .			
	delta) altri			
	2. in scatole del peso di più di mezzo kg. fino a 20 kg. (compreso il recipiente):			
	alfa) tonno	»	»	Sardine e acciughe 1.000
	beta) sardine e acciughe . .			
	delta) altri			
	3. in altri recipienti:			
	alfa) tonno			
	beta) sardine e acciughe . .	»	»	Altri 6.000
	gamma) altri			
	E' concessa l'esenzione doganale anche per i recipienti di latta che contengono i detti pesci conservati, sempre che si tratti di recipienti di origine italiana, o fabbricati in Colonia con lamiera di ferro stagnata nazionale o nazionalizzata nel Regno.			
ex-36	Uova di tonno preparate per uso alimentare	»	110	110
ex-44	Marmellata di frutta esotica	Q.li	esente	3.500
	Sulla marmellata di frutta esotica si riscuote la sopratassa di fabbricazione sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto, sulla base dell'aliquota vigente nel Regno per le marmellate di produzione nazionale.			
64	Frumento	»	»	180.000
66-b	Orzo, altro	»	»	120.000
79-a	Pomodori freschi (dal 1° ottobre al 30 giugno)	»	»	10.000
84-a	Uva fresca da tavola (dal 1° maggio al 10 agosto)	»	»	illimitato
89	Datteri	»	»	7.000
ex-98	Pasta di datteri			
106-a-b 107-a-b	Vini, compreso il vermut, in fusti, damigiane e bottiglie	Ett.	»	500
	I recipienti contenenti il vino vermut dovranno portare la iscrizione « vermut della Tripolitania ».			
117	Semi oleosi	Q.li	»	illimitato
125	Oli vegetali:			
c)	di cotone	»	»	10.000
e)	di oliva	»	»	10.000
f)	di ricino	»	»	8.000
g)	di sesamo	»	»	5.000
	Sugli oli di semi, sia puri, sia mescolati con olio di oliva o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione sugli oli stessi.			
137-a-2	Grassi non nominati: animali, altri.	»	»	illimitato
145	Sparto	»	»	»
147-a	Vegetali filamentosi non nominati greggi	»	»	»
150	Filetti di sparto	»	»	3.000

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattam. di lavoro
124-a-2	Oli animali di pesce, in altri recipienti	Q.li	Esente	illimitato
151	Cordami di sparto	»	»	4.000
211	Lane:			
a)	naturali o sudice	»	»	illimitato
b)	lavate	»	»	»
214-a	Pelo greggio	»	»	»
227-b	Tappeti da pavimento di lana o di borra di lana: altri	»	»	500
564 bis	Carbone coke	Tonn.	»	5.000
629-a-b	Lavori non nominati di giunchi, vimini, paglia, truciolo o di altre simili materie vegetali	Q.li	»	2.000
639-a	Corna, ossa e altre materie affini: greggie	»	»	illimitato
654	Gomme:			
a)	indigene	»	»	»
b)	altre	»	»	»
655	Resine:			
b)	altre:			
	1 - indigene greggie	»	»	»
	2 - non nominate	»	»	»
656	Gommoresine	»	»	»
658-a	Oli essenziali di arancio dolce o amaro	Kg.	»	1.500
ex-680	Natron (soda naturale)	Q.li	»	illimitato
715-c	Concimi chimici potassici	»	»	»
716	Concimi organici di origine animale, vegetale o mista	»	»	»
777-b-1	Piante e parti di piante medicinali, non nominate: esotiche: non polverizzate	»	»	»
783-a	Legni per tinta e per concia: non macinati	»	»	»
784-a	Radiche, cortecce e frutti, per tinta e per concia: non macinati	»	»	»
786-a	Foglie, licheni, fiori, piante ed altre parti di piante, per tinta e per concia non nominati: non macinati	»	»	»
791	Estratti tannici per concia:			
a)	liquidi	»	»	»
b)	secchi	»	»	»

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattam. di lavoro
805	Pelli non buone da pellicceria, crude, fresche (anche salate o salamoiate), secche o marinate (pickled)	Quintali	Esente	illimitato
806	Pelli da pellicceria, crude, fresche o secche	»	»	»
808-a-b	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali, conciate	»	»	500
809 a-b-c c bis-d	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non escluse le pergamenate	»	»	1.500
ex-826 bis	Pneumatici (coperture e camere d'aria) per ruote d'autoveicoli, resi inservibili o ridotti in rottami per l'uso fattone nelle Colonie italiane.	»	»	illimitato
	L'esenzione è accordata in quanto detti pneumatici siano destinati a stabilimenti industriali per essere riutilizzati sotto osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.			
ex-846 a-1-2	Pasta di sparto per la fabbricazione della carta, meccanica	»	»	2.000
ex-846-b	Cellulosa di sparto per la fabbricazione della carta	»	»	6.000
862-a	Libri stampati in lingua italiana, sciolti o legati alla rustica o alla bodoniana	»	»	illimitato
924-b	Semi non oleosi: non nominati	»	»	»
932	Prodotti vegetali non nominati	»	»	»
935-a-1 b-1	Spugne: comuni e fini, greggie	»	»	»
938-b	Budella salate	»	»	800
951	Stracci di ogni sorta	»	»	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di agave di altre fibre vegetali	»	»	1.000
—	Stuoie	»	»	illimitato
—	Lavori e manufatti di ogni genere di pelli conciate	»	»	400
—	Corde e lavori di ogni genere di budella	»	»	50
—	Sedie a sdraio di pelle	»	»	50

N° e lettera della tariffa doganale del Regno	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di Entrata — Lire	Quantitativo annuale da ammettere al trattam. di favore
—	Stuoie di Taorga, di Tagiura e altre località, tessuti di giunchi ed oggetti vari intrecciate con foglie di palma secche (cestini, piatti, ventagli e simili)	Quintali	Esente	180
—	Tessuti di lana (baracani, coperte e simili)	»	»	90
—	Tessuti di cotone (baracani, coperte tende, asciugamani e simili)	»	»	80
—	Tessuti di seta e di fibre artificiali anche con fili di argento	»	»	30
—	Mobili di stile arabo, cofanetti e casse anche con incrostazioni od intarsi di avorio e madreperla	»	»	180
—	Vassoi, piatti, lampadari, incensieri, bracieri, lanterne, di rame e di ottone, con disegni a sbalzo	»	»	120
—	Oggetti di cuoio, con ricami anche d'argento o con guarnizioni di velluto:			
	a) selle, bardature, cuscini, portafogli, portamonete, borse di ogni genere, cartelle, cinture e simili	»	»	120
	b) pantofole	paia	»	6.000
	c) scarpe	»	»	3.500
—	Oggetti di argento e di argenteria: scatole, vassoi, portasigarette, servizi da toletta, impugnature ed oggetti d'oro in lavori tipici della Colonia	quintali	»	23
—	Oggetti di avorio: collane, tagliacarte, scatole, biglie, pipe, bocchini, impugnature per bastoni	»	»	13
—	Collane d'ambra	»	»	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1414.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia sotto il titolo dei SS. Martiri Giapponesi, in Civitavecchia (Roma).

N. 1414. R. decreto 8 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Vescovo di Tarquinia e Civitavecchia, in data 2 febbraio 1937 relativo alla erezione della parrocchia sotto il titolo dei SS. Martiri Giapponesi in Civitavecchia (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1415.

Modificazione allo statuto della Fondazione « Ennio Brignone » in Trapani.

N. 1415. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, vengono apportate alcune modifiche allo statuto della Fondazione « Ennio Brignone » in Trapani.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1416.

Revoca della dichiarazione di zona malarica di parte del territorio del comune di Latisana (Udine).

N. 1416. R. decreto 17 maggio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene revocata la dichiarazione di zona malarica per la parte del territorio del comune di Latisana (Udine) costituita dalla zona di Lignano e limitata a nord dal Canale navigabile Litoranea Veneta, dalla Laguna di Marano; ad est del Mare Adriatico, a sud dal mare stesso, a sud-ovest e ovest dal canale di bonifica n. 1 normale alle dune fino all'incrocio con la strada Latisana Lignano, dalla strada Latisana Lignano, da detto incrocio fino alla strada consorziale del Moroso, e dalla strada consorziale del Moroso fino al canale navigabile Litoranea Veneta.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 1417.

Accettazione di una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Fivizzano.

N. 1417. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettata la donazione fatta allo Stato, per le raccolte artistiche fiorentine, dal comune di Fivizzano, di un piviale in broccato d'oro del XV secolo, di una pianeta di broccato d'oro, di due tonacelle, due stole, tre manipoli, un velo, una borsa da calice e un paliotto.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 7 giugno 1937-XV, n. 1418.

Modificazioni allo statuto della Cassa di previdenza « Ambrogio Necchi », con sede in Pavia.

N. 1418. R. decreto 7 giugno 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, vengono apportate alcune modifiche alla denominazione ed allo statuto organico della Cassa di previdenza a favore degli impiegati e capi reparto, dipendenti dalla S. A. Fonderie Ambrogio Necchi, con sede in Pavia.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1937-XV.

Modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 122, 123, 125 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 42 e 47 del regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829;

Visti gli articoli 46 e 48 del regolamento stesso, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2520;

Veduto il decreto Ministeriale 24 maggio 1935-XIII che approva la tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico;

Veduti i decreti Ministeriali 24 ottobre 1935-XIII e 22 aprile 1936-XIV che apportano alcune modifiche alla tariffa ufficiale approvata col sopraindicato decreto;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori modificazioni alla tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, e di unificare le variazioni precedentemente apportate a detta tariffa;

Decreta:

Art. 1.

I decreti Ministeriali 24 ottobre 1935-XIII e 22 aprile 1936-XIV, non avranno più efficacia a datare dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il prezzo delle seguenti sostanze indicate nella tabella *A* della tariffa ufficiale dei medicinali per la vendita al pubblico, è modificata come segue:

Sostanza		Quantità		Prezzo
Acido citrico	gr.	1000	L.	20
Acido dietilbarbiturico (dietil-malonil-urea)	»	100	»	45
Antimonio solfodorato (pentasolfuro)	»	100	»	5
Bismuto carbonato	»	100	»	20
Bismuto gallato basico (sottogallato)	»	100	»	25
Bismuto nitrato basico (magistero)	»	100	»	20
Bismuto nitrato neutro	»	100	»	15
Bismuto ossido idrato	»	100	»	30
Bismuto salicilato basico	»	100	»	20
Bismuto tribromofenato	»	100	»	30
Burro di cacao (in pani)	»	1000	»	40
Caffeina e sodio benzoato	»	100	»	15
Calcio glicerofosfato	»	100	»	20
Calcio lattato	»	100	»	5
Camomilla comune (fiori)	»	1000	»	18
Canfora del Giappone	»	100	»	15
Canfora sintetica	»	100	»	6
Cassia (frutto)	»	1000	»	15
Catrame vegetale	»	1000	»	8
Cera bianca	»	1000	»	50
China corteccia (rotolata)	»	100	»	10
China corteccia (rottami)	»	100	»	8
Chinina bicloridrato	»	10	»	15
Chinina bisolfato	»	10	»	12
Chinina bromidrato	»	10	»	15
Chinina carbonato	»	10	»	40
Chinina cloridrato	»	10	»	15
Chinina etilcarbonato	»	10	»	15
Chinina salicilato	»	10	»	15
Chinina solfato	»	10	»	12
Chinina tannato	gr.	10	L.	9
Chinina valerianato	»	10	»	20
Cocaina cloridrato	»	1	»	15
Codeina	»	1	»	9
Codeina cloridrato	»	1	»	8
Codeina fosfato	»	1	»	8
Conserva di cassia (polpa di cassia depurata)	»	1000	»	25
Creosoto	»	100	»	10
Diacetilmorfina cloridrato	»	1	»	9
Dietilmalonil urea (acido dietilbarbiturico)	»	100	»	45
Ergotina Bonjean (estratto segale cornuta depurato)	»	100	»	80
Estratto di amamelide fluido	»	100	»	12
Estratto di cascara sagrada fluido	»	100	»	8
Estratto di cascara sagrada fluido aromatico e deamarizzato	»	100	»	10
Estratto di china fluido	»	100	»	15
Estratto di condurango fluido	»	100	»	14
Estratto di idraste fluido	»	100	»	50
Estratto di rabarbaro fluido	»	100	»	15
Estratto di segale cornuta depurato (ergotina Bonjean)	»	100	»	80
Estratto di segale cornuta fluido	»	100	»	30
Etilmorfina cloridrato	»	1	»	10
Eucaliptolo	»	10	»	1,20
Glicerina (D=1, 226-1, 235)	»	1000	»	35
Glicerolato d'amido	»	100	»	8
Grasso di lana (lanolina anidra)	»	1000	»	40
Grasso di lana (lanolina idrata)	»	1000	»	35
Jodio bisublimato	»	100	»	55
Jodoformio	»	100	»	60
Lanolina anidrata	»	1000	»	40
Lanolina anidra	»	1000	»	40
Lattosio (zucchero di latte)	»	1000	»	20
Litio carbonato	»	100	»	15
Mannite	»	100	»	10
Morfina cloridrato	»	1	»	8
Olio canforato	»	100	»	5
Olio lino	»	1000	»	20
Olio olive	»	1000	»	15
Olio olive fosforato (1 ‰)	»	1000	»	30
Olio ricino	»	1000	»	20
Polpa di cassia depurata (conserva di cassia)	»	1000	»	25
Polpa di tamarindo depurata	»	1000	»	25
Potassio bromuro	»	100	»	6
Potassio idrato fuso	»	100	»	4
Potassio joduro	»	100	»	50
Potassio permanganato	»	1000	»	40
Resorcina	»	100	»	20
Segale cornuta	»	100	»	30
Sodio bromuro	»	100	»	6
Sodio glicerofosfato al 100/100	»	100	»	20
Sodio glicerofosfato soluzione al 50 %	»	100	»	10
Sodio joduro	»	100	»	50
Tamarindo (frutto in grappoli)	»	1000	»	14
Tintura ipecacuana	»	100	»	15
Tintura jodio	»	100	»	12
Vaselina bianca	»	1000	»	15
Vaselina borica 10 %	»	1000	»	25
Vaselina filante bianca	»	1000	»	20
Zafferano (stimmi)	»	10	»	20
Zinco solfato	»	1000	»	15
Zucchero di latte (lattosio)	»	1000	»	20

Art. 3.

La tabella *B* recante gli onorari professionali è modificata come segue:

1° Acqua gommosa:
fino a gr. 100 di solvente . . . . L. 0,65
per ogni gr. 100 o frazione, in più . . . . . » 0,20

2° Boli per uso umano:
il primo . . . . » 0,35
i successivi, ciascuno . . . . » 0,15

3° Boli per uso veterinario (compreso eccipiente):
i primi due, ciascuno . . . . » 1,45
i successivi, ciascuno . . . . » 0,50

4° Cachets - *Vedi* Divisione in capsule amidacee.

5° Candelette - *Vedi* Suppositori.

6° Capsule gelatinose od operculate per la divisione dei solidi e di liquidi (compresa la capsula):
fino a due . . . . » 0,55
le successive, fino a dieci, ciascuna . . . . » 0,25
oltre 10, ciascuna . . . . » 0,20

7° Caramelle medicate - *Vedi* Pastiglie.

8° Cartine - *Vedi* Divisione in cartine.

9° Cerati, cerotti:
per la preparazione fino a gr. 50 . . . . . » 1,25
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 50 . » 0,50
per la distensione, in più per ogni decimetro quadrato, tela compresa . . . . » 2,20

10° Cioccolatini *Vedi* Pastiglie.

11° Cilindri uretrali - *Vedi* Suppositori.

12° Colliri (compresa la sterilizzazione):
fino a gr. 30 di solvente . . . . » 1,65
per ogni gr. 50 o frazione oltre i primi gr. 30 . » 1 —

13° Compresse - *Vedi* Pastiglie.

14° Confetti - *Vedi* Pastiglie.

15° Conserva - *Vedi* Decozione.

16° Decozione, infusione, compresa filtrazione:
fino a gr. 100 di solvente . . . . » 1,65
fino a gr. 200 di solvente . . . . » 2 —
per ogni gr. 100 a frazione, oltre i gr. 200 . . » 0,40

17° Digestione:
fino a gr. 200 di solvente . . . . » 1,10
per ogni gr. 100 oltre i gr. 200 e fino a gr. 500 » 0,35
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 500 . . » 0,25

18° Discoidi - *Vedi* Pastiglie.

19° Divisione in capsule amidacee (capsula compresa):
fino a 10, ciascuna . . . . » 0,20
le successive, ciascuna . . . . » 0,10

20° Divisione in cartine (comprese le ostie):
fino a due . . . . » 0,35
le successive fino a 10, ciascuna . . . . . » 0,10
le successive, ciascuna . . . . » 0,05

21° Divisione di unguenti - *Vedi* Unguenti.

22° Elettuari:
fino a gr. 50 . . . . » 1,10
da gr. 50 a 100 . . . . » 0,40
ogni gr. 100 o frazione in più, oltre i primi gr. 100 . . . . » 0,25

23° Elisir officinali - *Vedi* Decozione.

24° Empiastri - *Vedi* Cerati.

25° Emulsione oleosa, o di semi:
fino a gr. 100 di emulsione . . . . » 1,30
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi 100 e fino a gr. 500 . . . . L. 0,60
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 500 . . » 0,25

26° Fango artificiale:
fino a gr. 1000 . . . . » 2,65
per ogni gr. 1000 o frazione, in più . . . . » 1,20

27° Fiale sterilizzate - Vedi soluzioni sterilizzate in fiale.

28° Filtrazione per carta (carta compresa) . . » 0,45
per la filtrazione di liquidi oleosi o sciroppi . » 1 —

29° Gelatine, compresa filtrazione:
fino a gr. 100 di solvente . . . . » 2,20
per ogni gr. 100 o frazione, in più . . . . » 1

30° Globuli - *Vedi* Pillole.

31° Granuli - *Vedi* Pillole.

32° Infusione - *Vedi* Decozione.

33° Linimento *Vedi* Mescolanza di liquidi.

34° Looch *Vedi* Emulsione oleosa.

35° Macerazione - *Vedi* Digestione.

36° Matite - *Vedi* Suppositori.

37° Mescolanza di liquidi, a freddo:
fino a gr. 100 di mescolanza . . . . » 0,15
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 » 0,20
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i gr. 500 . . » 0,15

Se la mescolanza è a caldo, i compensi predetti si raddoppiano.

38° Mescolanza di polveri tra loro e con liquidi:
fino a gr. 100 di mescolanza . . . . » 0,90
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 » 0,40
con estratti, ungenti, conserve e simili:
fino a gr. 100 . . . . » 1,20
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 » 0,50

39° Mucillagine:
fino a gr. 100 di mucillagine . . . . » 1,10
per ogni gr. 100 o frazione, oltre i primi gr. 100 » 0,50

40° Oleosaccari - *Vedi* Mescolanza di polveri.

41° Ovuli vaginali (compreso eccipiente):
i primi sei, ciascuno . . . . » 1,30
i successivi, fino a 12, ciascuno . . . . . » 1 —
oltre i 12, ciascuno in più . . . . » 0,80

42° Pastiglie confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente):
fino a 10, ciascuna . . . . » 0.20
oltre le prime 10, fino a 50, ciascuna . . . . » 0.15
oltre le 50, ciascuna . . . . » 0,05

43° Perle - *Vedi* Capsule gelatinose.

44° Pesata senza altra manipolazione . . . . » 0,35
Pesata, senza altra manipolazione, di quantità inferiore al grammo . . . . » 0,55

45° Percolazione *Vedi* Decozione.

46° Pillole confezionate estemporaneamente (compreso eccipiente comune):
fino a 10, ciascuna . . . . » 0,20
oltre le prime 10, fino a 30, ciascuna . . . » 0.10
oltre le 30, ciascuna . . . . » 0,05

N.B. — Pillole contenenti guaiacolo, creosoto, fosforo, jodoformio, solfoittiolato di ammonio, assa fetida, bleu di metilene ed altri coloranti intensi, essenze, balsami, valerianati:
fino a 10, ciascuna . . . . » 0.25
oltre le prime 10, ciascuna . . . . » 0,15

per la verniciatura o argentatura, compresa materia prima, ogni 10 pillole. . . . . . . L. 0,60
per la cheratinizzazione, compresa materia prima, ogni 10 pillole . . . . » 1,20

47° Polpo - *Vedi* Decozione.

48° Polverizzazione, per sostanze da polverizzare all'atto della somministrazione:
per i primi grammi 10 . . . . » 0,90
per ogni gr. 10 o frazione oltre i primi gr. 10 » 0,20

49° Pomate - *Vedi* Unguenti.

50° Pozione gommosa *Vedi* Acqua gommosa.

51° Sciroppi - *Vedi* Decozione.

52° Soluzioni (compresa la filtrazione):
fino a gr. 200 di solvente . . . . » 1 —
ogni gr. 100 di solvente, o frazione oltre i primi gr. 200 . . . . » 0,30

N.B. — Per le soluzioni oleose i compensi aumentano del 50 %.

53° Soluzioni in fiale (comprese le fiale e la sterilizzazione):
fiale fino a cc. 2:
fino a 10, ciascuna . . . . » 0,45
le successive, ciascuna . . . . » 0,30
fiale oltre i cc. 2 e fino a cc.10:
fino a 10, ciascuna . . . . » 0,80
le successive, ciascuna . . . . » 0,50

N.B. — Ove occorra praticare la sterilizzazione per tindalizzazione o preparare fiale con acqua bidistillata per uso endovenoso, i compensi predetti si raddoppiano.

Per ogni fiala, oltre i cc. 10, compete il costo della fiala in aggiunta ai compensi stabiliti per le fiale da cc. 10.

54° Sterilizzazione in autoclave . . . . . . » 2,75
Sterilizzazione a bagno maria . . . . . » 1,65
Sterilizzazione a secco . . . . » 2,20

55° Sospensioni - *Vedi* Mucillaggine.

56° Spezie e the *Vedi* Mescolanza di polveri.

57° Suppositori (compreso eccipiente):
i primi 6, ciascuno . . . . » 0,85
i successivi, fino a 12, ciascuno . . . . . » 0,35
oltre i 12, ciascuno in più . . . . » 0,25

58° Tavolette - *Vedi* Pastiglie.

59° Tindalizzazione . . . . » 4,40

60° Tinture acquose e vinose *Vedi* Decozione.

61° Tinture alcooliche ed eteree - *Vedi* Decozione.

N.B. — Il prezzo del solvente viene aumentato di un quinto per le tinture alcooliche e di un terzo per quelle eteree.

62° Unguenti:
fino a gr. 50 complessivamente . . . . . . » 1,40
fino a gr. 100 complessivamente . . . . . . » 1,75
ogni gr. 100 o frazione in più oltre i primi grammi 100 . . . . » 0,80

63° Unguenti - divisione in cartine:
fino a 10, ciascuna . . . . » 0,20
oltre 10, ciascuna . . . . » 0,10

64° Vescicanti cantaridati:
per la distensione dell'unguento di cantaridi (compreso cerotto adesivo):
per ogni decimetro quadrato o frazione . . » 2,20

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore col 1° agosto 1937-XV.

Art. 5.

Copia del presente decreto deve essere in ogni farmacia reso ostensibile al pubblico, insieme al decreto Ministeriale 24 maggio 1935-XIII.

Roma, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2759)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1937-XV.
Contributi dovuti dagli agricoltori conduttori (proprietari ed affittuari) per conto dei dipendenti salariati e braccianti (art. 36 R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 36, comma 1° e 3°, del R. decreto 25 gennaio 1937, n. 484, sul regolamento dei contributi sindacali;
Sentite le Confederazioni fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

I minimi di redditi che per le categorie degli agricoltori conduttori dànno luogo all'esonero dal pagamento del contributo per conto dei dipendenti salariati e braccianti, a norma dell'art. 36, comma 1°, lettera *a*), sono i seguenti:

a) Per i proprietari:

L. 500 per le provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Fiume, Frosinone, Genova, Gorizia, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Pescara, Pola, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trieste, Viterbo, Zara.

L. 600 per la provincia di Napoli.

L. 700 per le provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Grosseto, Imperia, Lecce, Littoria, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa Carrara, Milano, Modena, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Savona, Siena, Spezia, Trento, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

L. 800 per le provincie di Alessandria, Aosta, Asti, Bergamo, Cuneo, Novara, Torino.

b) Per gli affittuari L. 2100.

Art. 2.

La misura del contributo da applicarsi alle categorie degli agricoltori conduttori a norma dell'art. 36, comma 3°, è stabilito come segue:

a) per i proprietari, nelle quote dell'1 % o del 2 % del reddito a seconda che il reddito stesso sia non superiore o superiore:

a L. 800 per le provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Belluno, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Fiu-

me, Frosinone, Genova, Gorizia, Matera, Messina, Nuoro, Palermo, Pescara, Pola, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Rieti, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Trapani, Trieste, Viterbo, Zara.

a L. 1100 per tutte le altre Provincie.

b) per gli affittuari: nelle quote dell 1 % e del 2 % del reddito a seconda che il reddito stesso sia non superiore o superiore alle L. 2500.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1937 Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2957)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1937-XV.
Costituzione del Comitato di direzione della Grande Lotteria Ippica di Merano per l'anno 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del regolamento della Grande Lotteria Ippica di Merano 15 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1937-XV, registro n. 6, foglio 387;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti indicati in detto articolo del loro rappresentante in seno al Comitato di direzione della Lotteria;

Decreta:

Il Comitato di direzione della Grande Lotteria Ippica di Merano, per l'anno 1937-XV, è così costituito:

1. S. E. l'on. avv. gr. cr Bianchini Giuseppe, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;
2. Gr. uff. Rampini Michele, capo del personale e dei servizi lotto del Ministero finanze, membro;
3. Comm. rag. Dadone Ermanno, ispettore superiore di ragioneria delle Intendenze di finanza, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato, membro;
4. Gr. uff. dott. Cortis Emanuele, direttore capo divisione nel Ministero dell'agricoltura e foreste, in rappresentanza del Ministero stesso, membro;
5. S. E. Luciano Celso, capo di Gabinetto di S. E. il Ministro per la cultura popolare, in rappresentanza dal Ministero stesso, membro;
6. On. gr. cr. prof. Marinelli Giovanni, deputato al Parlamento, Segretario amministrativo del P.N.F., in rappresentanza del Partito e delle Organizzazioni del Regime, membro;
7. On. prof. Castellino Nicolò, presidente della Federazione fascista editori giornali ed agenzie di stampa, in rappresentanza della Federazione stessa, membro;
8. Gr. uff. avv. Rava Alfredo, presidente dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Merano, in rappresentanza dell'Azienda stessa, membro;
9. Comm. avv. Ferrara Tommaso, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, capo della segreteria.

Roma, addì 10 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2992)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia nella zona di Montespertoli (Firenze).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Montespertoli (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Dalla strada di Montespertoli-Lucardo a destra, viottola delle Pasture, ciglio esterno del bosco di Tamagna, viottolo dei Casciani, ciglio della fonte sul confine Matucci, fosso di confine Caseltina, torrente Pesciola seguendo a monte il torrente stesso per il podere dell'Inferno fino alla punta di Cardeto, borro di confine detto Cardeto fino ad incontrare la strada Lucardese, strada Lucardese verso Aliano fino ad incontrare a destra la viottola dell'acqua per Casavecchia, fosso di confine di Casavecchia con la proprietà del Corno, Compagnie, Panconesi, ciglio esterno della Ragnaia di Aliano, borro del Melarancio sino all'incrocio della via Lucardese per Montespertoli, seguendo detta via per Montespertoli fino all'imbocco della viottola delle Pasture a sinistra;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, nella zona di Montespertoli (Firenze) delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2876)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1937-XV.
Proroga del divieto di caccia nella zona di Lastra a Signa (Firenze).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Lastra a Signa (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Ponte di Rimaggio, Le Sorti, Croce dei Lelli, Monte podere « Il Poggio », S. Lorenzo a Monti, Cancelli del Turrio, Casini (appalto Scarselli), Il Poggio, villa Boretti Pesci (oggi Metz) e di qui, a sinistra traverso le proprietà Metz, march. Della Stufa e Maioli Gino, fino a trovare il borro della Guardiana in luogo detto il Pozzino dei Meoni, e da qui al Tiro a Segno fino al Ponte di Rimaggio;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, nella zona di Lastra a Signa (Firenze), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2877)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Macerata.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nelle tre zone sotto elencate della provincia di Macerata:

1ª *Zona di Campobonomo*, posta in comune di Fiastra, avente una estensione di ettari 850, delimitata a nord dal fosso del pisciatore e negli altri lati dalla mulattiera che da Colle passa in vicinanza di Trebbio, quota 1090, lungo le pendici di Monte Coglia e di Monte Val di Fibbia e dal costone che costituisce il confine territoriale del comune di Fiordimonte con quello di Fiastra, lungo il Monte Arastretta;

2ª *Zona di Monte Capolapiaggia*, posta in comune di Camerino, avente una superficie di ettari 650, delimitata dalla strada nazionale da Campolarzo fino all'incrocio col fosso Paganico; fosso di Paganico fino alla campestre di Paganico e questa fino a Casa Monteneri e bivio sopra Fonte; cimitero di Capolapiaggia; strada per Leteggie fino a fonte Leteggie, fosso del Pozzuolo fino all'incrocio con la strada nazionale, tra Bistocco e Campolarzo.

3ª *Zona di Monte Torricchio*, posta nei comuni di Pievetorina e Montecavallo, avente una superficie di ettari 1900 circa delimitata dalla congiungente Madonna di Caspriano, Pian della Noce, Cerreto, Madonna della Valle, La Forca, Pian della Cuna, Valle di Tazza, Capodacqua, Tazza, Torricchio, Pomarolo, Capriglia e torrente fino alla Madonna di Caspriano;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Macerata ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, in tre zone della provincia di Macerata, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Macerata, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(2960)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1937-XV.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nelle tre zone sottoelencate della provincia di Rieti:

1ª) *Territorio di Rieti, Gruppo del Terminillo*, delimitato dai seguenti confini:

a) vallone di Cantalice, dalla quota 950, a monte, fino alla quota 1400;

b) linea che da quota 1400 per quota 1820, per la valle di Colle Leprigno, quota 1616, 1772, 1500, 1941, 1965, porta all'inizio della Valle delle Mallunghe;

c) da Valle delle Mallunghe, costeggiando la quota 1202, fino a quota 850;

d) linea che da quota 850, a nord della quota 650, oltrepassando il Vallone di Lisciano, per quota 838 e 950 si ricongiunge al punto di partenza.

2ª) *Zona di Montecchio ed adiacenze in territorio di Rieti e Contigliano* limitata come segue:

a) corso del fiume Velino, dalla confluenza col Turano, fino al ponte Carpegna;

b) strada dal ponte di Carpegna a quota 381;

c) arginatura che da tal punto va fino all'inizio della strada vicinale che porta alle località Comunali e Casali;

d) strada vicinale suddetta fino al fiume Turano;

e) corso del fiume Turano fino alla confluenza col Velino.

3ª) *Zona prevalentemente boschiva nei territori di Toffia, Fara Sabina e Nerola*, delimitata come segue:

a) dalla località Sant'Alessandro, per la provinciale Farense fino al ponte di Toffia;

b) fosso Pianoro fino a C. Corsi Carlo;

c) strada vecchia Quinzia fino all'osteria di Nerola;

d) dalla Salaria fino al ponte Mercato;

e) strada da ponte Mercato al Molino Linguessa;

f) linea che da tale località, per quota 272, C. Monti, C. Manfredi, C. Alfieri porta al fontanile di San Fiano;

g) linea che da tale località per quota 440 e 520 si ricongiunge al punto di partenza;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rieti ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 16 settembre 1936, nelle tre zone della provincia di Rieti, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

Nella zona 2ª del presente decreto (territorio di Rieti e Contigliano) è permessa la caccia dei colombacci con preparazione di sito.

La Commissione venatoria provinciale di Rieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(2958)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno, dell'estensione complessiva di ettari 1800 circa delimitate dai seguenti confini:

1ª, confina a nord fiume Ete dal guado della vicinale che dalla Ponzanese conduce a predetto fiume passando per quota 232, fino al ponte Monterubbiano; ad est strada provinciale Monterubbianese dal ponte di Monterubbiano al bivio con la comunale di contrada Spino; a sud con la strada comunale di contrada Spino; ad ovest dalla strada comunale del Torchiaro dal bivio con la comunale di contrada Spino al bivio con la Ponzanese e con la Ponzanese dal bivio di Torchiaro al bivio della strada vicinale che conduce al fiume Ete passando per quota 232 (superficie totale ettari 900);

2ª, confina a nord strada Monterubbianese dal ponte sull'Indaco all'origine del fosso Favara; ad est fosso Favara; a sud fiume Aso dalla foce del fosso Favara alla foce del torrente Indaco; ad ovest dal torrente Indaco dalla foce al ponte della Monterubbianese (superficie totale ettari 450);

3ª, confina a nord fiume Aso dal confine territoriale Montalto Marche Carassai al confine territoriale Carassai-Petritoli; ad est confine territoriale Carassai-Petritoli fino alla strada provinciale Carassai-Montalto Marche; a sud tratto di strada provinciale Carassai-Montalto dal predetto confine territoriale a quello tra Montalto-Carassai; ad ovest confine territoriale Carassai-Montalto Marche (superficie ettari 450);

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 28 luglio 1936, in alcune zone della provincia di Ascoli Piceno, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Ascoli Piceno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(2959)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1937-XV.

Proroga del divieto di caccia in una zona della provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia col fucile, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari 2000 circa, delimitata dai seguenti confini:

La linea di confine parte da Malga Campoluzzo di Mezzo in comune di Laghi, segue la strada Valle Campoluzzo verso ovest fino ad incontrare il confine provinciale, segue il confine provinciale fino ai pressi di Costa d'Agra ove incontra il confine fra i comuni di Laghi e di Lastebasse; segue detto confine che passa per Forcella Molon, Costo d'Arsiero, indi segue la strada che passa nei pressi dei Baiti delle Fratte e passando per Malga Restele, Baito Restele, va a passo della Vena di Sopra. Da qui segue la strada che passando per Malga Campomolon di fuori va a Costo, Casaretta di Toraro, quindi segue la strada che conduce in Valle Campoluzzo, segue la strada di Valle Campoluzzo fino a Malga Campoluzzo di Mezzo ove la linea si chiude;

Visto il decreto Ministeriale 27 luglio 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia col fucile, disposto con i decreti Ministeriali 2 luglio 1935 e 27 luglio 1936, in una zona della provincia di Vicenza, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(2878)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso il 7 agosto 1937 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1078, concernente l'assegnazione di L. 40.000.000 per l'impianto di un cavo sottomarino telefonico telegrafico fra Tripoli e la Sicilia e di un cavo sotterraneo fra l'approdo in Sicilia e la stazione amplificatrice di Caltanissetta.

(2997)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni ha trasmesso il 7 agosto 1937 alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1115, recante norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(2998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 9 agosto 1937-XV ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1290, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 1937-XV, concernente provvedimenti per il Corpo della Regia guardia di finanza.

(2994)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 19 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 795, che stabilisce il trattamento di quiescenza per gli ufficiali del corpo automobilistico.

(2995)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, con nota in data 19 agosto 1937-XV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 966, concernente l'aumento dell'organico degli appuntati dei CC. RR.

(2996)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Media dei cambi e dei titoli
del 24 agosto 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19,00
Inghilterra (Sterlina)	94,79
Francia (Franco)	71,35
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19,00
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,2315
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,763
Olanda (Fiorino)	10,485
Polonia (Zloty)	359,45
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,887
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,75
Id. 3,50% (1902)	71,50
Id. 3,00% (Lordo)	52,60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,175
Rendita 5% (1935)	94,05
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,225
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,825
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,025
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,325
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,45
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,675

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per titoli ed esame ad un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;
Veduto il regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Veduto l'articolo 2 del decreto presidenziale 16 giugno 1932;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduta la lettera n. 7146, in data 7 luglio 1937-XV della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si concede l'autorizzazione a bandire il concorso ad un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti dei sordomuti;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ed esami a un posto di direttore nel ruolo dei Regi istituti per sordomuti.

Potranno prendervi parte i direttori e gli insegnanti forniti del titolo speciale di abilitazione richiesto dalla legge e che abbiano prestato servizio in un istituto dei sordomuti almeno per un decennio, come direttori, come maestri, o comulativamente in entrambi gli uffici.

Art. 2.

Chi intende partecipare al concorso dovrà, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, far pervenire domanda in carta legale da L. 6 al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione elementare - Divisione 2ª).

La domanda dovrà contenere la indicazione precisa del cognome, nome, paternità e luogo di residenza attuale del concorrente e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto in carta legale e attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione;

b) atto di nascita legalizzato;

c) diploma originale, o copia di esso in forma autentica, di abilitazione all'insegnamento speciale dei sordomuti, rilasciato dalla Regia scuola di metodo di Milano o dalla Scuola pareggiata di metodo di Napoli;

d) certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico dal quale risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti o da imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Per gli invalidi di guerra e per gli invalidi della causa nazionale il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 1; del R. decreto 20 gennaio 1922, n. 92 e nella forma prescritta dal successivo art. 15 del R. decreto medesimo;

f) certificato di regolare condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

g) certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del concorrente;

h) documento dal quale risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;

i) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. E ciò agli effetti dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico;

l) fotografia del concorrente con la firma di lui autenticata dal podestà o da un notaio.

Ciascun concorrente potrà documentare di trovarsi in una delle condizioni specificate ai numeri da 1 a 8 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, modificato dall'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e produrrà ogni altro documento, comprese le pubblicazioni, che valga ad attestare la sua capacità didattica ed il suo grado di cultura.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), coloro che alla data del presente decreto, già prestano servizio in seguito ad incarico ufficiale come direttore o come insegnanti nei Regi istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo, oppure che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato, purchè esibiscano il certificato dell'ufficio dal quale dipendono, comprovante la loro appartenenza all'Amministrazione stessa.

Per i candidati che risiedono nelle Colonie italiane è consentita l'ammissione al concorso con la presentazione della sola domanda, salvo a presentare successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno dieci giorni innanzi la prova di esame.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale o per la difesa delle Colonie dell'A.O., i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'A.O. dovranno dimostrare la loro qualifica mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro attuale residenza.

Coloro che sono ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra; coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dall'autorità marittima competente.

I candidati feriti per la causa nazionale e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione al Fascio di combattimento rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovranno produrre i relativi brevetti.

Sono dispensati dall'obbligo di presentare il documento di cui alla lettera *a*) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A.O.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *l*), del presente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta legale del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere redatti in conformità alle prescrizioni delle leggi sul bollo e muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2, comma 1°, del presente bando e che non saranno corredate dei documenti prescritti, non avranno effetto.

Non sono ammessi riferimenti a presentazione di documenti fatte ad altre Amministrazioni dello Stato.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

L'esame di concorso consterà di una prova scritta di pedagogia con speciale riferimento al problema educativo dei sordomuti e di due prove orali: l'una riguardante le stesse materie della prova scritta, l'altra sull'ordinamento didattico e amministrativo delle istituzioni dei sordomuti. Il candidato dovrà inoltre dar prova di conoscere i principali elementi di statistica e le leggi fondamentali concernenti l'ordinamento dello Stato Fascista.

La prova scritta di esame si svolgerà in Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale. I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quelle orali saranno tenute.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per la prova scritta.

Art. 4.

Ai vincitori del concorso spetterà lo stipendio iniziale corrispondente al grado 8° gruppo *B*, di cui alla tabella n. 1 annessa alla legge 27 giugno 1929, n. 1047, più le indennità di legge, assegni da ridursi in conformità dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, e da aumentarsi in conformità dei Regi decreti 14 settembre 1936, n. 1719 e 27 giugno 1937, n. 1033.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà stabilita con decreto del Ministero dell'educazione nazionale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1937 - Anno XV

(2840) *Il Ministro*: BOTTAI.

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a premi ministeriali per lavori su argomenti di scienze filosofiche e sociali; giuridiche, economiche e corporative; storiche; filologiche; matematiche; fisiche; chimiche; naturali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 5 gennaio 1933-XI, n. 31, riguardante il conferimento per concorso di premi annuali a presidi, direttori e professori di istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, e ad aiuti e assistenti di università e istituti superiori;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso ad otto premi di L. 4000 ciascuno da conferirsi:

a) il primo al migliore lavoro su argomenti di scienze filosofiche e sociali;

b) il secondo al migliore lavoro su argomenti di scienze giuridiche, economiche e corporative;

c) il terzo al migliore lavoro su argomenti di scienze storiche;

d) il quarto al migliore lavoro su argomenti di scienze filologiche;

e) il quinto al migliore lavoro su argomenti di scienze matematiche;

f) il sesto al migliore lavoro su argomenti di scienze fisiche;

g) il settimo al migliore lavoro su argomenti di scienze chimiche;

h) l'ottavo al migliore lavoro su argomenti di scienze naturali.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso relativamente ai premi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) i presidi, i direttori e i professori di ruolo, incaricati o supplenti, purchè questi ultimi abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole regie pareggiate o parificate di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica, e gli aiuti ed assistenti effettivi delle università ed istituti superiori di istruzione, alla dipendenza o sotto la vigilanza del Ministero della educazione nazionale.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso, relativamente ai premi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*), solo i presidi, i direttori e i professori di ruolo, incaricati o supplenti, purchè questi ultimi abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti e scuole Regie pareggiate o parificate di istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 4.

I lavori da presentare al concorso debbono essere originali, inediti o stampati in epoca non anteriore al 1936 per i premi di cui alle lettere *a*) *b*), *c*), *d*), ed in epoca non anteriore al 1934 per i premi di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *h*).

Non sono ammissibili lavori o studi già presentati per qualsiasi effetto, a precedenti concorsi a premi del Ministero della educazione nazionale o di Enti ed Istituti.

Non sono ammissibili lavori redatti in lingua straniera o editi all'estero.

I manoscritti che non siano chiaramente leggibili non sono accettati.

Ciascun lavoro deve essere provvisto della firma autografa dell'autore.

Art. 5.

Nella domanda di ammissione, scritta su carta bollata da lire sei, l'aspirante deve indicare, oltre il proprio nome, cognome ed esatta qualifica, l'Istituto presso il quale presta servizio, il premio al quale intende concorrere, il lavoro o i lavori che a tal fine presenta.

Deve anche dichiarare esplicitamente di non aver già presentato tali lavori ed obbligarsi altresì a non presentarli prima della proclamazione dei vincitori, a qualsiasi concorso bandito o da bandire dal Ministero o da Enti ed Istituti.

L'aspirante deve inoltre allegare alla domanda una dichiarazione in carta libera, nella quale il capo dell'Istituto deve indicare il grado e la qualifica rivestita dall'interessato ed attestare che egli trovasi in servizio.

Art. 6.

Domanda e lavori debbono essere trasmessi dagli aspiranti direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche, affari generali e personale) a mezzo plico raccomandato. Non è ammessa la presentazione di domanda e di lavori fatta personalmente negli uffici del Ministero da parte degli interessati o di persona da essi incaricata.

I plichi raccomandati debbono essere inviati al detto Ministero non oltre il 31 dicembre 1937.

Art. 7.

La Reale accademia nazionale dei lincei giudicherà nel merito dei lavori e proclamerà i vincitori nella sua adunanza solenne del 1938.

I premi saranno corrisposti ai vincitori dopo la proclamazione.

A tutti i concorrenti sarà inviato, non appena possibile, un estratto a stampa della relazione della Reale accademia nazionale dei Lincei.

Art. 8.

Il Ministero si riserva di acquisire alla propria biblioteca, a sua scelta, una copia dei lavori a stampa presentati al concorso.

Nei volumi acquisiti alla biblioteca del Ministero sarà annotato il giudizio della Reale accademia nazionale dei Lincei, con indicazione del premio eventualmente conferito.

Art. 9.

Il presente decreto, da comunicarsi alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti della Reale accademia nazionale dei lincei.

Roma, addì 20 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(2916)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 5 posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 aprile 1935-XIII, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per gli impiegati civili dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti addì 21 novembre stesso, registro n. 6, foglio n. 290, col quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico della Regia aeronautica (gruppo C, grado 13°);

Vista la graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice nominata col decreto Ministeriale 20 aprile 1937-XV;

Visti tutti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a cinque posti di assistente tecnico aggiunto in prova nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica, indetto col decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV:

1°	Terzi Valerio	con punti	25,833	su	30
2°	Ferrari Pietro	»	23,833	»	30
3°	De Donato Alfonso	»	23,066	»	30
4°	Arcieri Mario	»	22,766	»	30
5°	Corneli Arienzo	»	22,500	»	30
6°	Norza Ernesto	»	22,166	»	30
7°	Lanzo Anselmo	»	21,899	»	30
8°	De Cesare Ferdinando	»	21,233	»	30
9°	Manzelli Ezio	»	21 —	»	30
10°	Dagosta Roberto	»	20,666	»	30
11°	Barenzano Pancrazio	»	19,500	»	30

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro*: VALLE.

(2355)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 120 posti di sottocapo in prova delle stazioni, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 970;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/128445, in data 3 agosto 1937-XV;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 120 posti di sottocapo in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Basile Mario
2. Provenghi Alberto
3. Lucidi Tito
4. Dal Maso Lorenzo
5. Carofiglio Mario
6. Santoro Gaspare
7. Pietrasanta Giovanni Gonzello
8. Mercuriali Stefano
9. Ruggeri Rosario
10. Cottignoli Angelo
11. Ferrari Adolfo
12. Sette Vito Sante
13. Corradini Ottorino
14. D'Amore Vincenzo
15. Grimaldi Valfrido
16. Placanica Arturo
17. Spadafora Mario
18. Martini Alessandro
19. Chiarandini Fortunato
20. Cesari Filippo
21. Leoni Pietro
22. Morelli Emmanuele
23. Malfatti Elio
24. Magnoli Mario
25. Poti Salvatore
26. Tuscano Armando
27. Massarelli Carmine
28. D'Aprile Pietro
29. Di Domenico Vincenzo
30. Ricciucci Filiberto
31. Taramasso Giuseppe
32. Leoni Leonetto
33. Medolla Mario
34. Pipitone Aldo
35. Salvi Leopoldo
36. Pasi Paride
37. Martingano Salvatore
38. Saccà Domenico
39. Bracali Dante
40. Varano Stefano
41. Terra Remo
42. Piras Silvio
43. Barberis Giuseppe
44. Marinelli Fulvio
45. Tricoli Antonino
46. d'Urso Giovanni
47. De Sisto Otello
48. Pera Carlo
49. Santoro Michele
50. Terrana Diego
51. Morbiducci Antonio
52. Maiella Luigi
53. La Rosa Federico
54. Lubrano Giuseppe
55. Bonifazi Francesco
56. Crisostomi Americo
57. Luppari Ervin
58. Fano Ugo
59. Fadda Quintino
60. Del Corso Nello
61. Gargiuli Mario
62. Acanfora Stefano
63. Marino Rosario
64. Gentile Pasquale
65. Cacace Leopoldo
66. Semenza Ercole
67. Scagno Guglielmo
68. Arzilli Vincenzo
69. Olivieri Luciano
70. Lanzetta Giosafatto
71. Molinari Pio
72. Oddone Enzo
73. Notariello Roberto
74. Quercegrossi Renzo
75. Mancuso Aniello
76. Spataro Tommaso
77. Di Giovanni Lorenzo
78. Serpe Mario
79. Arduini Ermanno
80. Rossetti Felice
81. Zoppelletto Antonio
82. Curatolo Dario
83. Mastronuzzi Girolamo
84. Duranti Verter
85. Panico Paolo
86. Dessi Tomaso
87. Pimpinelli Giuseppe
88. Capuani Vincenzo
89. Zingoni Silvano
90. Picca Girolamo
91. Di Blasi Angelo
92. Ferlin Orazio
93. Napoli Pietro
94. Pasdera Emilio
95. Muntoni Carlo
96. Santacroce Angelo
97. Maione Sabato
98. Regnoni-Macera Remo
99. Minganti Antonio
100. Ciocia Giuseppe
101. Scillieri Matteo
102. Citernesi Vasco
103. Bruno Enrico
104. Rauso Pasquale
105. Monaco Francesco Paolo
106. Pardo Mario
107. Cacciatore Vincenzo
108. Olandese Filippo
109. d'Orsi Gaetano
110. Donato Francesco
111. Labella Pasquale
112. Pinfari Mario
113. La Ferlita Michele
114. Nulli Tullio
115. Todisco Federico
116. Scalzo Lorenzo
117. Bennardo Marcello
118. Sguizzato Giuseppe
119. Zingales Romualdo
120. Sensale Ugo
121. Alciati Ugo
122. Barontini Pietro

(2948)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova delle stazioni, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, n. 971;
Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/128446, in data 3 agosto 1937-XV;
Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 180 posti di alunno d'ordine in prova nei ruoli delle stazioni delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 3 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO.

1. Barontini Dante
2. Provenghi Alberto
3. Berruto Angelo
4. De Mattia Mario
5. Morbiducci Antonio
6. Baldassi Giovanni
7. Testa Giovanni
8. Massarelli Carmine
9. Terrana Diego
10. de Palma Mario
11. Brouzet Mario
12. Favaro Antonio
13. Giaccone Giuseppe
14. Guadalupi Vittorio
15. Mira Luigi
16. Pini Otello
17. Tofini Augusto
18. Benvenuti Manlio
19. Rodolfo Michele
20. Occhipinti Salvatore
21. Carobbi Renato
22. Pallone Enzo
23. Guccinelli Romolo
24. Garaffa Diomede
25. Barbieri Mario
26. Capriglione Carlo
27. Magini Muzio
28. Ferrari Adolfo
29. Marino Rosario
30. Rondine Angelo
31. Petrucciani Pierino
32. Franco Mario
33. Testa Cristoforo
34. Guarnieri Giovanni
35. Visentini Elio
36. Miccolis Mario
37. Sammaruca Emanuele
38. Panicacci Livio
39. Iraso Carmelo
40. Gasparetto Irmo
41. Santoro Michele
42. d'Urso Giovanni
43. Taglione Giulio
44. Mastronuzzi Girolamo
45. Curcio Luigi
46. Gismondi Giuseppe
47. Petroli Antonio
48. Turri Adone
49. Nanni Giovanni
50. Totaro Gaetano
51. Pasquali Weber
52. Casarosa Agostino
53. Nevi Luigi
54. Baroni Aldo
55. Miserendino Fausto
56. Marinaz Secondo
57. Angeli Ottavio
58. Agnelli Santi
59. Mariotti Remo
60. Antuofermo Nicola
61. Donadelli Omero
62. Toninelli Ildo
63. Corradini Ottorino
64. Sasso Umberto
65. Polito Antonio
66. Calabrese Salvatore
67. Nanni Pietro
68. Tamburini Rodolfo
69. Cardinali Carlo
70. Pedani Goliardo
71. Pederzani Gino
72. Crisostomi Americo
73. Brigida Francesco
74. Carbone Mario
75. Sentinelli Romualdo
76. Pardo Mario
77. Bacchini Ubaldo
78. Audiello Antonio
79. Lombari Antonio
80. Antonucci Giuseppe
81. Ferrari Luigi
82. Leoni Leonetto
83. Lombardi Ugo
84. Nardella Mario
85. Donnini Gino
86. Frandi Francesco
87. Formelli Elio
88. Berrettini Fosco
89. Conzon Giovanni
90. Busani Mario
91. Polimeno Diego
92. Giovannelli Varo
93. Castelli Giovanni
94. Remedi Aldo
95. Casapollo Rosario
96. Bevelli Vincenzo
97. Stortoni Renato
98. Finiguerra Aldo
99. Tiberi-Vipraio Aldo
100. Lolli Vasco
101. Giannone Angelino
102. Marrucchi Marcello
103. Di Biasi Angelo
104. Cicero Attilio
105. Del Corso Nello
106. Argentieri Francesco
107. Armani Armando
108. Manna Pasquale
109. D'Andrea Mario
110. Savioli Aldo
111. Zorzini Giordano
112. Maini Treves
113. Pierotti Fausto
114. Felicetti Guglielmo
115. Conconi Walter
116. Firullo Bartolomeo
117. Annessi Achille
118. Iardino Giuseppe
119. Parrini Italo
120. Assirelli Renato
121. Errico Francesco
122. Corsini Corsino
123. Gariglio Edoardo
124. Franchini Francesco
125. Lupi Luigi
126. Placanica Arturo
127. Alteri Ennio
128. Prevignano Mario
129. Cavallaro Rosario
130. Estivi Remo
131. Barresi Letterio
132. D'Amato Carlo di Giuseppe
133. Di Giovine Armando
134. Mari Mario
135. Leonardi Mario di Francesco
136. Ciocia Giuseppe
137. Proia Tamandino
138. Boragni Chiarino
139. Balduzzi Camillo
140. Rocchi Arcangelo
141. Piazza Francesco Paolo
142. Cerutti Silvio
143. Caminiti Domenico Antonio
144. Petrini Giovanni
145. Le Cause Natale
146. Del Gaizo Goffredo Mameli
147. Tinacci Aldo
148. Scalzo Lorenzo
149. Sirigatti Renato
150. Fabbri Luigi
151. Falsetti Primo
152. Porro Antonio
153. Canali Argillano
154. Cerri Alfredo
155. Garciel Placido Adolfo
156. Zoppi Luigi
157. Benedetti Cosimo
158. Grassi Giuseppe
159. Sgarlata Giacomo
160. Raimondi Alberto
161. Moro Giovanni
162. Ricciardi Giuseppe
163. Bavoso Bruno
164. Citarella Enrico
165. Parolo Artilo
166. Maurizi-Enrici Emilio
167. Lauro Antonio
168. Lanzillotta Michele
169. Salvati Aldo
170. Biondino Michele
171. Tavanti Enzo
172. Giona Emilio
173. Zerrillo Antonio
174. Bonante Nicola
175. Camilletti Valter
176. Napoli Alessandro
177. Castaldi Rocco
178. Federzoni Angelico
179. Cacioli Ugo
180. Zampone Sabino
181. Meli Giuseppe
182. Longo Maurizio
183. Mininni Giovanni
184. Russo Rocco
185. Levi Lelio
186. Meneghetti Melchiade
187. Caiazzo Nicola
188. Baldessari Giovanni
189. Donato Giovanni
190. Noccioli Fabiano
191. Ferrante Giuseppe
192. D'Ercole Alessandro
193. Grimaldo Giuseppe
194. Sarti Adello
195. Viviani Aldo
196. Patini Guido
197. Bennardo Marcello
198. Scorza Nicola
199. Barone Alfonso
200. Di Nubila Nunzio
201. Russomanno Michele
202. Bellodi Lino
203. Gasperi Gino
204. Metta Francesco
205. Lombardi Alfredo
206. Troscia Alberto
207. Carone Giuseppe
208. Malfatti Elio
209. Gagliardi Italo
210. Fava Carmelo
211. Barbieri Ferdinando
212. Nosenzo Aldo
213. Totaro Osvaldo
214. Pagliarini Remo
215. Arduini Ermanno
216. Gaiatto Mario
217. Patanè Francesco
218. Caprioglio Luigi
219. Di Matteo Antonio
220. Tattanelli Dante
221. Ursino Francesco
222. Casaccia Eolo
223. Fontana o Fontani Umberto
224. Foschini Corrado
225. Boffano Luigi
226. Moretti Virgilio

(2949)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 254 in data 30 dicembre 1935, con cui veniva bandito il concorso per l'assegnazione del posto vacante di medico condotto in comune di Castel Guelfo di Bologna, con scadenza definitiva al 31 dicembre 1936;
Visto il successivo decreto n. 7358 in data 26 aprile 1937, di ammissione al predetto concorso dei 13 candidati presentatisi;
Esaminati i verbali e gli atti consegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo;
Letti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 55 del regolamento per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso specificato in narrativa:
1° Cavallazzi Corrado, titoli p. 2,67/50; prove p. 47,50/50; totale p. 50,17;

2° Tabanelli Aldo, titoli p. 7,77/50; prove p. 41,87/50; totale punti 49,64.
3° Cantelli Walter, titoli p. 4,04/50; prove p. 45/50; totale p. 49,04;
4° Tommisani Fioravante, titoli p. 2,17/50; prove p. 40/50; totale p. 42,17;
5° Pece Alfonso, titoli p. 0,93/50; prove p. 38,75/50; totale p. 39,68;
6° Seglias Antonio, titoli p. 0,83/50; prove p. 36,25/50; totale p. 37,08.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento unitamente al decreto dichiarativo del candidato vincitore del posto messo a concorso.

Bologna, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: TIENGO.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 24543 in data 4 agosto 1937-XV di approvazione della graduatoria del concorso al posto di medico condotto del comune di Castel Guelfo di Bologna;
Vista la domanda presentata dal candidato risultato classificato al primo posto della graduatoria medesima;
Letti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato Cavallazzi dott. Corrado di Armando è dichiarato vincitore per il posto di medico condotto del comune di Castel Guelfo di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato a cura di questa Prefettura nei modi e termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento unitamente alla graduatoria del concorso medesimo.

Bologna, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il prefetto: TIENGO.

(2817)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il bando di concorso pubblicato in data 30 dicembre 1935 per la nomina dei medici condotti ai posti resisi vacanti entro il 30 novembre 1935 nei comuni di Castel S. Pietro Romano, Marino, condotta urbana, Moricone e Rolate della provincia di Roma;
Visto il verbale della seduta 16 giugno 1935 della Commissione esaminatrice del concorso;
Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti giudicati idonei a coprire il posto di medico condotto nei comuni di Castel S. Pietro Romano, Marino, condotta urbana, Moricone e Rolate:

Golluscio Giuseppe	punti 29,56
Virgona Giuseppe	» 28,20
Rossi Vittorio	» 24,79
Compagnini Giuseppe	» 24,18
Cipollini Fernardo	» 23,84
Franco Enzo	» 23,50
De Cicco Vittorio	» 23,41
Perfetto Renato	» 22,88
Iacopino Lorenzo	» 21,78
Mancinelli Rinaldo	» 21,75
Tomiselli Mainardo	» 21,69
Guerra Corrado	» 21,02
Paolone Aurelio	» 20,06
Nencioni Pietro	» 19,45
Pennacchia Andrea	» 18,18

Roma, addì 28 luglio 1937 - Anno XV

Il prefetto: PRESTI.

(2918)

REGIA PREFETTURA DI VICENZA

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 31 dicembre 1935-XIV, del concorso a posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Vicenza;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle aspiranti risultate idonee formata dalla Commissione stessa;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E approvata la seguente graduatoria delle aspiranti risultate idonee al concorso a posti vacanti di levatrice condotta per la provincia di Vicenza bandito in data 31 dicembre 1935-XIV:

1.	Levatrice	Schiavo Maria	con punti 55,37/100
2.	»	Mazzocco Agnese	» » 55,31/100
3.	»	Coralli Marina	» » 52,81/100
4.	»	Tedeschi Anita	» » 52,75/100
5.	»	Rodighiero Maria	» » 52,43/100
6.	»	Valente Mery	» » 52,18/100
7.	»	Celli Armida	» » 51,43/100
8.	»	Zonin Regina	» » 50,87/100
9.	»	Sartori Carmela	» » 50,06/100
10.	»	Capitanio Maria	» » 49,87/100
11.	»	Spigolon Giulia	» » 49,87/100
12.	»	Verona Luigia	» » 48,87/100
13.	»	Zen Lucia	» » 48,75/100
14.	»	Frigo Domenica	» » [illegible]7,56/100
15.	»	Menegon Emma	» » 46,50/100
16.	»	Gasparini Maria	» » 45,93/100
17.	»	Meneghello Cesira	» » 45,87/100
18.	»	Valente Angelina	» » 45,62/100
19.	»	Coriele Maria	» » 45 —/100
20.	»	Faccin Lucia	» » 43,43/100
21.	»	Orlando Pierina	» » 43,25/100
22.	»	Piran Anna	» » 37,50/100

Viene dichiarata non idonea la candidata Picenca Maria avendo ottenuto punti 2,50/100 nei titoli e 30,50 negli orali (totale 32,50/100).

Vicenza, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Visto l'avviso in data 31 dicembre 1935-XIV, del concorso a posti vacanti di levatrice condotta per la provincie di Vicenza;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice nonchè la graduatoria delle aspiranti risultate idonee formata dalla Commissione stessa;
Visti il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;
Visto il proprio decreto n. 4948 in data 4 agosto 1937-XV, con il quale approvava la graduatoria delle aspiranti risultate idonee nel concorso suddetto;

Dichiara:

Le sottoindicate aspiranti partecipanti al concorso ai posti di levatrice condotta per la provincia di Vicenza, vincitrici del concorso stesso per i posti per ciascuna di esse a fianco indicati:

1. Levatrice Schiavo Maria Ermenegilda Castelgomberto;
2. » Mazzocco Agnese Lonigo (2° reparto);
3. » Coralli Marina Gambellara;
4. » Tedeschi Anita Santorso;
5. » Rodighiero Maria Valdagno (frazione Piana);
6. » Valente Mery Consorzio ostetrico Asiago-Gallio.

Vicenza, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il Prefetto.

(2780)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.